

FLAVIANO PARELLA c. ITALIA

ricorso n. 39814/02

sezione II[^], 22 luglio 2008

FATTO

Il ricorrente è nato nel 1973 e risiede a Benevento.

Il 14 dicembre 1991, il ricorrente citava in giudizio il signore e la signora N., e la compagnia di assicurazioni F., dinanzi al Tribunale di Benevento, al fine di ottenere il risarcimento dei danni materiali e fisici, valutati nella misura di 45 000 000 lire [ovvero 23 240,56 euro (EUR)], subiti a causa di un incidente stradale. A seguito di un cospicuo numero di udienze, il 16 giugno 2000, in applicazione della legge n° 276 del 22 luglio 1997 («sezioni stralcio»), il magistrato che presiedeva il collegio investiva del caso un Giudice Onorario Aggregato. A seguito di un'udienza tenutasi il 19 gennaio 2001, il procedimento subiva due successivi rinvii a causa dell'assenza delle parti. Il 15 febbraio 2002 il giudizio veniva radiato dal ruolo.

Il 16 ottobre 2001, il ricorrente presentava ricorso dinanzi alla Corte d'appello di Roma ai sensi della legge n° 89 del 24 marzo 2001, detta "legge Pinto", al fine di lamentare la durata eccessiva della procedura appena descritta. La Corte d'appello adita, con una decisione depositata in cancelleria il 29 luglio 2002, constatava il superamento della durata ragionevole e riconosceva al ricorrente la somma di 2 000 EUR a titolo di risarcimento dei danni morali subiti e 1 750 EUR per le spese legali. Contro il decreto della Corte d'appello presentava ricorso in cassazione il Ministero della Giustizia. Con sentenza del 25 giugno 2003, depositata il 21 gennaio 2004, la Suprema Corte rigettava il ricorso e confermava le statuizioni della Corte d'appello. La somma liquidata al ricorrente a titolo di risarcimento per la durata eccessiva della procedura veniva effettivamente versata il 24 giugno 2005.

DIRITTO

Il ricorrente, con ricorso introdotto in data 14 ottobre 2002, ha lamentato dinanzi alla Corte la violazione dell'articolo 6 § 1 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali a causa della durata eccessiva della procedura e del ritardo nell'esecuzione della decisione della Corte d'appello. Egli ha altresì lamentato la violazione degli articoli 14, 17 e 34 CEDU deducendo di essere stato vittima di una discriminazione fondata sulla ricchezza, in considerazione delle spese anticipate per intentare il ricorso "Pinto", nonché del rischio di essere condannato a pagare le spese legali relative alla predetta procedura in caso di rigetto del ricorso.

La Corte ritiene che tali ultime doglianze siano da analizzare sotto il profilo del diritto di accesso a un tribunale, ai sensi dell'articolo 6 CEDU. Il giudice di Strasburgo, tuttavia considera dette doglianze irricevibili in quanto manifestamente infondate.

Quanto, invece, alla durata eccessiva della procedura interna, la Corte constata che la procedura è durata, per un solo grado di giudizio dieci anni e due mesi e nota che la somma riconosciuta a titolo di risarcimento è stata versata solamente il 24 giugno 2005, ovvero più di trentaquattro mesi dopo il deposito della sentenza della Corte d'appello. La Corte ritiene che la durata ragionevole per il versamento della somma riconosciuta in

giustizia sia di sei mesi. Secondo la Corte il fatto che la procedura Pinto, specialmente in ordine alla fase esecutiva non abbia fatto perdere al ricorrente la qualità di vittima costituisce una circostanza aggravante che dovrà essere presa in considerazione nell'esame delle domande *ex* articolo 41.

Infine, la Corte, richiamando la sua giurisprudenza precedente relativa alla stessa materia, riconosce che la procedura interna ha avuto una durata del tutto irragionevole. Ne consegue che vi è stata violazione dell'art. 6 § 1 CEDU.

APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 41 CEDU

a. Danni

Il ricorrente, a titolo di risarcimento del danno morale subito, ha chiesto la somma di 8.231 EUR.

La Corte, basandosi sui parametri della sua giurisprudenza precedente, riconosce che avrebbe potuto accordare al ricorrente la somma di 12 000 EUR ciascuno. Il fatto che la Corte d'appello di Roma abbia riconosciuto circa il 17% di questa somma conduce a un risultato manifestamente irragionevole. Di conseguenza la Corte, tenuto conto delle caratteristiche del ricorso "Pinto", del fatto che è pervenuta alla constatazione di una violazione e tenuto conto altresì della giurisprudenza precedente nella stessa materia, riconosce al ricorrente un risarcimento di 3 400 EUR e di 2 800 EUR per la frustrazione supplementare derivante dal ritardo nel versamento della somma di 2 000 EUR liquidata dalla Corte d'appello, avvenuto solo oltre trentaquattro mesi dopo il deposito della sentenza.

b. Spese

La Corte liquida, inoltre, al ricorrente la somma di 1 000 EUR per le spese sostenute nella procedura dinanzi al giudice di Strasburgo e rigetta le domande relative alle spese sostenute nel giudizio interno.